

**Ddl 989**  
**RIFORMULAZIONI**  
**16 GENNAIO 2019**

A.S. 989

**Emendamento 4.0.2 (testo 2)**

Articolo 4

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 4-bis.

*(Modifiche al codice civile in materia di donazioni).*

1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:

"Art. 561

*(Restituzione degli immobili).*

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.”;

b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

"Art. 562

*(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione).*

Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.”;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

"Art. 563

*(Effetti della riduzione in caso di alienazione degli immobili donati).*

La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunciata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.”;

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente: "8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notificchino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dopo il decorso di sei mesi dalla detta entrata in vigore.

3. All'art. 804 del Codice Civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:  
"Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima."

*fatuanelli*

A.S. 989  
Emendamento 4.0.16 - testo 2  
ART. 4

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«ART. 4-bis.

*(Misure di semplificazione delle procedure ereditarie e per la stipula di atti notarili in lingua straniera).*

1. Il notaio redige con atto pubblico il certificato di successione su richiesta di uno degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ovvero su richiesta di uno degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.
2. Il certificato non può, in ogni caso, essere emesso quando:
  - a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o
  - b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.
3. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato.
4. Nel certificato di successione sono indicati la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e legatario e i diritti loro spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.
5. Il certificato di successione può contenere dichiarazione di accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario, o di rinuncia all'eredità o al legato, all'azione di riduzione per lesione di legittima, nonché accordi per integrazione dei diritti di legittimari lesi e di conferma di disposizioni testamentarie nulle.
6. All'atto della richiesta di registrazione del certificato di successione il notaio, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, allega la dichiarazione di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, compilando il modello dichiarativo definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso il notaio, ove a ciò non si sia già provveduto, autoliquida e versa, ricevendo la provvista dal richiedente, le imposte ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie, i tributi speciali e, se richiesta dai soggetti indicati al comma 1, i tributi per la voltura catastale automatica. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità di attivazione dell'allegazione della dichiarazione di successione alla richiesta di registrazione del certificato di successione, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.
7. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione:

- a) è legittimato a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;
- b) richiede all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;
- c) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli elementi forniti dal richiedente o comunque assunti;
- d) ne cura l'iscrizione nel registro delle successioni entro 30 giorni.

8. Si presume che gli elementi risultanti dal certificato siano esatti. Si presume altresì che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nonché che sia titolare dei diritti o dei poteri in conformità a quanto enunciato nel certificato medesimo. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 13, secondo periodo.

9. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegna beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

10. Il certificato di successione è soggetto a registrazione in temine fisso. Salve le imposte di cui al comma 6, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 5, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dall'imposta ipotecaria. Per gli atti di cui al comma 5 soggetti ad imposta di registro in misura fissa, la stessa è dovuta una sola volta.

11. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della emissione del certificato.

12. Il certificato di successione è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione di eredità o legato, produce gli effetti previsti dall'art. 2648 del codice civile.

13. Il notaio rettifica il certificato in caso di errore materiale. Il notaio modifica o revoca il certificato, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

14. Il certificato può essere opposto da chiunque abbia diritto di richiederlo a norma del comma 1, mediante reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che lo ha emesso. Si applica l'articolo 739 del codice di procedura civile e il termine decorre dalla stipula dell'atto per i soggetti intervenuti e dalla notificazione per i soggetti non presenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini dell'opposizione avverso la rettifica, la modifica e la revoca adottate ai sensi del comma 12.

15. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei territori nei quali si applica il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

16. Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: "Art. 55-bis. 1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero."

### 6.3 (testo 2)

EMENDAMENTO A.S. 989  
Articolo 6

*Patuanelli*

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Dal 1° gennaio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3 bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-ter. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

3-quater. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria ed eventualmente il versamento di un contributo annuale secondo quanto stabilito con il decreto di cui al comma 3-bis, al fine di assicurare la copertura dei costi di realizzazione e di funzionamento dello stesso. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati annualmente gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, nonché le modalità di versamento.

3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, ove previsto, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nonché alla copertura dei costi da sostenere per gli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di richiesta, ripartizione ed assegnazione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »

**10.32 (testo 2)**

A.S. 989

**EMENDAMENTO**

Art. 10

FLORIDIA, GRASSI, SANTILLO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO,  
MARILOTTI, RUSSO, VANIN, PATUANELLI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "l'abilitazione ha durata di sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "l'abilitazione ha durata di nove anni".

2-ter. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012, 2013 e 2016 – 2018 è di nove anni.»

**10.33 (testo 2)**

A.S. 989

Emendamento

Art. 10

*Montevichi*  
MONTEVECCHI, GRASSI, SANTILLO, VANIN, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA,  
GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, PATUANELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»



A.S. 989 - EMENDAMENTO

11.0.3 (testo 2)

Articolo 11

*GRASSI*

GRASSI, SANTILLO, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 11-bis.

*(Semplificazione amministrativa in materia di posizioni organizzative degli Enti Locali)*

1. Fermo restando quanto previsto da commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.»